



Versione del 25 aprile 2018 per la consultazione esterna

Avamprogetto di revisione dell'Ordinanza della Commissione federale delle case da gioco sulla lotta contro riciclaggio di dena- ro (ORD-CFCG)

Rapporto esplicativo

Indice

1. Introduzione	4
2. Nuova struttura dell'AP-ORD-CFCG	4
3. Modifiche principali	5
3.1 Aggiunte	5
3.1.1 Il settore dei giochi da casinò in linea.....	5
3.1.2 La classificazione delle relazioni d'affari fondata sui rischi (art. 14).....	5
3.1.3 L'approvazione delle procedure (art. 22 cpv. 4)	6
3.1.4 Il rapporto annuale (art. 23 cpv. 2 lett. f)	6
3.2 Soppressioni.....	6
3.2.1 Gli organismi di autodisciplina (OAD).....	6
3.2.2 Il controllo dell'indirizzo del cliente	6
3.2.3 L'introduzione di un sistema di sorveglianza informatizzato	6
3.2.4 Il ricorso a terzi per l'adempimento degli obblighi di diligenza	6
3.2.5 La revisione	7
3.2.6 Gli emolumenti.....	7
4. Commento ai singoli articoli	7

Abbreviazioni:

AED	Avente economicamente diritto
AP-OCG	Avamprogetto di ordinanza del DFGP sulle case da gioco ¹ , entrata in vigore prevista il 1° gen. 2019
AP-OGD	Avamprogetto di ordinanza sui giochi in denaro ² , entrata in vigore prevista il 1° gen. 2019
AP-ORD-CFCG	Avamprogetto di revisione dell'ORD-CFCG, entrata in vigore prevista simultaneamente alla LGD il 1° gen. 2019
CFCG	Commissione federale delle case da gioco
GAFI	Gruppo di azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di denaro
IF	Intermediari finanziari
LCG	Legge del 18 dicembre 1998 sulle case da gioco, RS 935.52
LRD	Legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro, RS 955.0
LRD/FT	Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
OAD	Organismo di autodisciplina
OCG	Ordinanza del 24 settembre 2004 sulle case da gioco, RS 935.521
ORD-CFCG	Ordinanza della CFCG del 12 giugno 2007 sulla lotta contro il riciclaggio di denaro, stato al 1° gennaio 2016, RS 955.021
PEP	Persone esposte politicamente ai sensi dell'art. 2a LRD
P-LGD	Progetto di legge del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro, FF 2017 5333, entrata in vigore prevista il 1° gen. 2019
RD/FT	Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo

¹ Testo posto in consultazione il 2 mar. 2018.

² Testo posto in consultazione il 2 mar. 2018.

1. Introduzione

Secondo l'art. 2 cpv. 2 lett. e LRD, le case da gioco sono IF ai sensi della LRD. In virtù dell'art. 17 LRD, la CFCG è l'autorità incaricata di concretizzare nei confronti delle case da gioco gli obblighi di diligenza di cui al capitolo 2 LRD e di stabilirne le modalità di adempimento.

La CFCG adempie tale incarico mediante la sua ordinanza del 24 giugno 2015 sulla lotta al riciclaggio di denaro (ORD-CFCG). Tale ordinanza, la cui versione vigente è entrata in vigore il 1° gennaio 2016, è ora sottoposta a revisione totale principalmente per due ragioni.

Da un lato, il settore delle case da gioco è attualmente retto dalla Legge del 18 dicembre 1998 sulle case da gioco (LCG), che vieta l'impiego di reti elettroniche di telecomunicazione, segnatamente l'internet, per l'esercizio dei giochi d'azzardo (art. 5 LCG). Tuttavia, in seguito alla decisione del Popolo e dei Cantoni dell'11 marzo 2012 di accettare il nuovo art. 106 Cost.³ sui giochi in denaro, l'esercizio di giochi in denaro mediante reti elettroniche di telecomunicazione sarà in futuro autorizzato. Di conseguenza, il Parlamento ha adottato la nuova Legge sui giochi in denaro (LGD), che autorizza, a determinate condizioni, lo svolgimento di giochi in denaro in linea da parte delle case da gioco già titolari di una concessione per i giochi terrestri. Le ordinanze di esecuzione della legge sono anch'esse in preparazione (AP-OGD e AP-OCG). Sono state oggetto di una consultazione degli Uffici e poste in consultazione esterna il 2 marzo 2018. Benché il loro tenore non sia definitivo, il presente avamprogetto ne tiene conto (cfr. soprattutto il n. 3.2.4). Se del caso, l'AP-ORD-CFCG sarà adeguata alle potenziali modifiche delle ordinanze di esecuzione della LGD (dopo la consultazione). I riferimenti del presente testo alle suddette ordinanze rinviano ai testi che sono stati posti in consultazione a marzo. Al momento, l'entrata in vigore della nuova legislazione sui giochi in denaro è prevista per il 1° gennaio 2019. In seguito al referendum, la LGD sarà sottoposta al voto del Popolo il 10 giugno 2018. L'entrata in vigore dell'AP-ORD-CFCG è legata a quella della nuova legge.

Dall'altro, nel 2015/2016 il GAFI, un organismo internazionale di cui fa parte anche la Svizzera e che ha emanato una serie di raccomandazioni che fungono da norma internazionale LRD/FT, ha effettuato la quarta valutazione reciproca della Svizzera. In tale valutazione il GAFI ha commentato il sistema della Svizzera di LRD/FT. Il Consiglio federale ha deciso di tenere conto di alcuni di questi commenti, al fine di migliorare il sistema svizzero di LRD/FT. Il presente AP-ORD-CFCG tiene conto delle osservazioni del GAFI riguardanti le case da gioco, sempreché non sia già previsto un adeguamento della LRD in tal senso.

Le disposizioni che figurano già in altri atti normativi applicabili alle case da gioco (P-LGD, AP-OGD, LRD, ecc.) non sono di regola ripetute nell'AP-ORD-CFCG, al fine di evitare qualsiasi problema d'interpretazione nel caso in cui due disposizioni simili non fossero formulate in modo identico. Per contro, alcuni punti importanti attualmente contenuti negli atti di concessione delle case da gioco sono stati ripresi nell'AP-ORD-CFCG (cfr. n. 3.1.3 e 3.1.4).

2. Nuova struttura dell'AP-ORD-CFCG

La CFCG ha deciso di cogliere l'occasione della revisione per modificare la struttura dell'AP-ORD-CFCG, al fine di renderla più leggibile.

La nuova struttura si suddivide in quattro capitoli: «Oggetto e campo d'applicazione», «Ob-

³ Costituzione federale; RS 101

blighi di diligenza», «Provvedimenti organizzativi» e «Disposizioni finali».

Inoltre, il capitolo 2 (Obblighi di diligenza) è suddiviso in cinque sezioni, ciascuna dedicata a uno degli obblighi di diligenza previsti dalla LRD cui sono sottoposte le case da gioco: «Identificazione e registrazione del cliente», «Sorveglianza delle relazioni d'affari», «Accertamento dell'avente economicamente diritto», «Obblighi di diligenza particolari» e «Comunicazioni, interruzione o mantenimento della relazione d'affari». Questa nuova suddivisione intende agevolare la lettura degli obblighi di diligenza.

Il capitolo 3 «Provvedimenti organizzativi» è suddiviso in due sezioni: «Obbligo di allestire e conservare documenti» e «Organizzazione interna».

Quando è necessario distinguere tra i giochi da casinò terrestri e quelli in linea, i due ambiti sono oggetto di disposizioni specifiche, segnalate come tali nella rubrica. In assenza di una tale segnalazione, le disposizioni si applicano sia ai giochi da casinò terrestri che a quelli in linea.

3. Modifiche principali

Nell'ambito della presente revisione, l'ORD-CFCG è stata modificata per adeguarla al P-LGD e alle raccomandazioni del GAFI, mediante aggiunte, soppressioni e modifiche del testo vigente. Qui appresso si illustrano le principali aggiunte e le soppressioni più importanti.

3.1 Aggiunte

3.1.1 Il settore dei giochi da casinò in linea

Gli obblighi di diligenza nel settore dei giochi da casinò in linea sono stati aggiunti agli obblighi esistenti nel settore dei giochi da casinò terrestri. Sono stati aggiunti in particolare i seguenti obblighi:

- Art. 3⁴: «Identificazione e registrazione del cliente nel settore dei giochi in linea»
- Art. 9: «Transazioni da registrare nel settore dei giochi in linea»

Per altri obblighi di diligenza, riguardanti sia i giochi da casinò terrestri che quelli in linea, è stata aggiunta la necessità di tenere conto del «canale di diffusione dell'offerta», segnata-mente negli articoli 7, 13, 15 e 22. Le case da gioco che propongono sia giochi terrestri che giochi in linea devono pertanto valutare se sia necessario distinguere tra i due tipi di offerta quando adottano provvedimenti e, se del caso, adeguare questi ultimi.

3.1.2 La classificazione delle relazioni d'affari fondata sui rischi (art. 14)

L'obbligo di allestire una classificazione delle relazioni d'affari fondata sul rischio, figura nell'art. 9 cpv. 3 ORD-CFCG⁵ dal 1° gennaio 2016. Inoltre, nel 2016, la CFCG ha creato un modello per il rapporto sull'attuazione della LRD/FT che prevede che le case da gioco classifichino le loro relazioni d'affari in base al numero dei criteri di rischio soddisfatti. Tuttavia, nel rapporto del 2016⁶ il GAFI ha fatto un'osservazione su questo punto, la sola riguardante le case da gioco che figura nella «Tabella che riassume la conformità con le Raccomandazioni del GAFI». È stato pertanto deciso di rafforzare questo obbligo, inserendo nell'ordinanza le

⁴ Salvo indicazione contraria, tutti gli articoli menzionati qui appresso si riferiscono all'AP-ORD-CFCG.

⁵ «La casa da gioco allestisce una classificazione delle sue relazioni d'affari basata sul rischio».

⁶ Rapport d'évaluation mutuelle de la Suisse, GAFI, dic. 2016, pag. 257 segg.:

<http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/mer-suisse-2016.pdf>

categorie da prevedere e stabilendo un termine di un anno per l'attuazione della classificazione (art. 14 cpv. 2). La nuova disposizione non modifica in alcun modo la prassi attuale delle case da gioco.

3.1.3 L'approvazione delle procedure (art. 22 cpv. 4)

L'obbligo di comunicare alla CFCG qualsiasi cambiamento e adeguamento delle procedure di LRD/FT figura attualmente al numero 1.2 degli atti di concessione delle case da gioco. Anche in questo caso è stato deciso di integrarlo (con modifiche) nell'AP-ORD-CFCG.

Il fatto che le modifiche importanti di queste procedure siano sottoposte all'approvazione della CFCG costituisce una novità: si tratta di sottoporre le procedure di LRD/FT allo stesso controllo previsto per il piano di misure sociali, le cui modifiche importanti sono soggette all'approvazione della CFCG conformemente all'art. 77 cpv. 3 AP-OGD. La CFCG definirà le modifiche da considerare importanti.

3.1.4 Il rapporto annuale (art. 23 cpv. 2 lett. f)

L'obbligo di presentare alla CFCG un rapporto annuale sull'attuazione degli obblighi di diligenza previsti dalla LRD figura attualmente al numero 1.3 degli atti di concessione delle case da gioco. È stato deciso di integrarlo nell'AP-ORD-CFCG per mettere la LRD/FT allo stesso livello della protezione sociale, per la quale l'art. 84 P-LGD prevede un obbligo analogo.

3.2 Soppressioni

3.2.1 Gli organismi di autodisciplina

Gli articoli che menzionano la possibilità della CFCG di collaborare con gli OAD (art. 1 cpv. 2 e capitolo 3 art. 24 ORD-CFCG) sono stati soppressi poiché è evidente che la CFCG ha la possibilità di ricorrere a questo tipo di collaborazione su base volontaria.

3.2.2 Il controllo dell'indirizzo del cliente

Il presente avamprogetto abroga l'obbligo di controllare l'indirizzo del cliente nel caso di relazioni d'affari avviate per corrispondenza o via Internet, previsto dall'art. 5 cpv. 3 lett. b ORD-CFCG. Infatti, il controllo dell'indirizzo del cliente nel settore dei giochi in linea è già previsto dall'AP-OGD, poiché, per aprire un conto giocatore presso un organizzatore svizzero, il cliente deve avere il domicilio o la dimora abituale in Svizzera (art. 45 cpv. 3 lett. b AP-OGD). Le informazioni relative all'indirizzo del cliente sono tuttavia richieste nei casi previsti dall'art. 8 (cfr. sotto) e possono ovviamente essere utilizzate per indentificare il cliente.

3.2.3 L'introduzione di un sistema di sorveglianza informatizzato

La possibilità della CFCG di esigere che una casa da gioco introduca un sistema di sorveglianza informatizzato per garantire la sorveglianza efficace delle relazioni d'affari e delle transazioni (art. 13 cpv. 2 ORD-CFCG) è prevista dall'art. 56 cpv. 2 AP-OGD ed è quindi stata soppressa nell'AP-ORD-CFCG.

3.2.4 Il ricorso a terzi per l'adempimento degli obblighi di diligenza

Nella prassi, le case da gioco non hanno mai fatto uso di questa possibilità prevista dall'art. 14 ORD-CFCG. Inoltre, nella nuova legislazione sui giochi in denaro, l'art. 9 cpv. 2 lett. e AP-OGD sulla gestione indipendente prevede che le case da gioco svolgano in modo autonomo le attività centrali in particolare nel settore della LRD/FT. Per coerenza con l'AP-OGD, l'AP-ORD-CFCG prevede pertanto l'abrogazione della possibilità di ricorrere a terzi.

3.2.5 La revisione

La collaborazione della CFCG con gli uffici di revisione delle case da gioco è già disciplinata dall'art. 66 AP-OGD. Non essendo necessaria una disposizione specifica per il settore della LRD/FT, l'art. 20 ORD-CFCG è abrogato.

3.2.6 Gli emolumenti

L'art. 25 ORD-CFCG è abrogato poiché inutile. La riscossione di emolumenti da parte della CFCG è attualmente disciplinata nella sezione 4 dell'OCG e nella nuova legislazione sarà retta dagli art. 99-102 AP-OGD.

4. Commento ai singoli articoli

- Ingresso:

È stato aggiunto il riferimento all'art. 68 cpv. 3 LGD.

- Art. 1: Oggetto e campo d'applicazione – vecchio⁷ art. 1

Sono stati introdotti i giochi da casinò in linea ed è stato soppresso il riferimento all'OAD (cfr. n. 3.2.1).

- Art. 2: Identificazione e registrazione del cliente nel settore dei giochi terrestri – vecchio art. 2 cpv. 1, 2 e 4

L'art. 2 vigente («Operazioni di cassa») contiene allo stesso tempo l'identificazione e la registrazione del cliente (cpv. 1, 2 e 4) nonché la registrazione delle transazioni (cpv. 3). Nella presente revisione gli obblighi relativi ai clienti e quelli relativi alle transazioni sono stati nettamente separati. L'identificazione e la registrazione del cliente sono disciplinate all'art. 2, mentre le transazioni sono disciplinate all'art. 8 nella sezione 2 «Sorveglianza delle relazioni d'affari».

Cpv. 1: solamente per la versione italiana: l'espressione «transazioni verosimilmente connesse tra loro» è stata sostituita con l'espressione «transazioni che sembrano legate tra di loro», la quale è utilizzata nella LRD (art. 3 cpv. 2 LRD). Per «transazioni che sembrano legate tra di loro» s'intende che soltanto le transazioni che rientrano nella stessa categoria (acquisto o vendita di gettoni, cambio di valuta, ecc.) devono essere cumulate per calcolare se è raggiunto l'importo minimo di 4000 franchi che fa scattare l'obbligo di identificare il cliente. In tal modo si evita che, ad esempio, un importo in euro cambiato in franchi svizzeri e poi utilizzato per acquistare gettoni sia computato due volte. Inoltre, le lettere a, b ed f sono state completate per maggiore chiarezza.

Cpv. 1 lett. c: per ragioni di unità l'espressione «pagamenti di apparecchi automatici» è stata sostituita con «pagamenti ottenuti agli apparecchi da gioco». L'espressione «apparecchi da gioco» è quella usata nell'art. 58 cpv. 1 lett. a LGD ed è ripresa anche all'art. 8 cpv. 2 del presente avamprogetto.

Cpv. 2: ai fini di una maggiore chiarezza si precisa che, analogamente alla prassi attuale, la transazione che ha condotto all'obbligo di identificare il cliente deve essere anch'essa registrata sotto il suo nome.

- Art. 3: Identificazione e registrazione del cliente nel settore dei giochi in linea – nuovo
L'identificazione per l'apertura e l'uso dei conti dei giocatori in linea è disciplinata dagli

⁷ Tutti i riferimenti ai vecchi articoli rinviano all'ORD-CFCG in vigore (versione del 1° gen. 2016).

art. 45-50 AP-OGD. Di conseguenza l'AP-ORD-CFCG disciplina la verifica dell'identità in relazione alla LRD/FT e non la semplice identificazione ai fini dell'apertura di un conto. Analogamente, il controllo dell'identità nelle case da gioco terrestri non è disciplinato nell'ORD-CFCG, poiché il suo scopo è esclusivamente di assicurarsi che il cliente abbia il diritto di giocare e che non sia escluso dal gioco, senza registrare informazioni su di lui o sulla sua situazione finanziaria. Tale controllo preliminare non è pertanto sufficiente per adempiere l'obbligo d'identificazione e di registrazione del giocatore previsto dalla LRD.

Secondo l'art. 68 LGD, «la controparte deve essere identificata [...] se le poste mensili oppure le vincite singole o mensili sono di importo rilevante». Dal punto di vista della LRD/FT sono importanti solo i flussi di denaro destinati al o prelevati dal conto giocatore. Le poste e le vincite sul conto giocatore sono paragonabili alle poste e alle vincite in gettoni ai tavoli da gioco, le quali non costituiscono, nemmeno a parere del GAFI⁸, transazioni di cui tenere conto sotto il profilo della LRD/FT. Di conseguenza, è stato deciso di rendere obbligatoria l'identificazione del cliente conformemente alla LRD a partire da un importo di 4000 franchi sull'arco di 24 ore per le transazioni che sembrano legate tra di loro (cfr. il commento all'art. 2 cpv. 1), in maniera analoga a quanto richiesto dall'art. 2 per il settore dei giochi terrestri.

- Art. 4: Dati da registrare per l'identificazione – vecchio art. 4

La registrazione dell'indirizzo del domicilio del cliente è disciplinata all'art. 8 cpv. 5.

- Art. 5: Prova dell'identità – vecchio art. 5

In questo articolo non vi è differenza tra i giochi terrestri e i giochi in linea. È infatti immaginabile che una casa da gioco applichi un sistema d'identificazione dei giocatori in linea basato sul contatto personale nell'edificio in cui si trovano i giochi terrestri.

Cpv. 1 lett. c: secondo l'art. 48 cpv. 2 AP-OGD, le vincite e gli averi depositati sul conto giocatore possono essere versati unicamente su un conto di pagamento intestato al titolare del conto giocatore. La casa da gioco può quindi anticipare questo obbligo chiedendo una prova dell'esistenza di un conto di pagamento intestato al cliente. La richiesta contemporanea della copia del documento d'identità e delle informazioni sul conto di pagamento consente alla casa da gioco di verificare l'identità del giocatore.

Cpv. 1 lett. e: la FINMA⁹ prevede questa possibilità per i suoi assoggettati. Le case da gioco potranno prevedere un sistema simile nelle loro direttive interne.

Cpv. 1 lett. f: oltre alle già esistenti carte-clienti approvate dalla CFCG, le case da gioco potranno proporre altri mezzi d'identificazione dei giocatori in linea. Questi saranno esaminati e, se del caso, approvati dalla CFCG. Ciò permetterà alle case da gioco di seguire l'evoluzione tecnologica.

- Art. 6: Attestazione dell'autenticità – vecchio art. 5 cpv. 4

Sono introdotte nuove possibilità in riferimento alle persone che sono autorizzate ad attestare l'autenticità della copia di un documento d'identità ufficiale.

⁸ Si veda nel documento del GAFI relativo alla metodologia della valutazione (feb. 2013), la nota a pie' di pagina n. 4 per la raccomandazione 22.1 (pag. 63): «Les „opérations financières“ ne font pas référence aux opérations de jeu impliquant uniquement des jetons de casinos».

⁹ Circolare FINMA 2016/7: «Video identificazione e identificazione online», riveduta il 13 feb. 2018.

- Art. 7: Sorveglianza delle relazioni d'affari: Principio – vecchio art. 13
Si veda il numero 3.1.1.

- Art. 8: Transazioni da registrare nel settore dei giochi terrestri – vecchio art. 2 cpv. 3 nonché art. 3 e 4 cpv. 2

Il GAFI ha giudicato la soglia per la registrazione delle transazioni, pari a 15 000 franchi per i pagamenti ai clienti, largamente superiore alla soglia fissata nelle proprie raccomandazioni (3000 euro/USD). Inoltre, ritiene che nella sua forma attuale la registrazione non permetta di stabilire un legame tra le transazioni potenzialmente frammentate¹⁰. Tuttavia, dal testo del GAFI non risulta chiaramente che la soglia si applica alla registrazione delle transazioni dopo l'identificazione del cliente¹¹. Inoltre, sembra che la prassi nei Paesi europei non sia uniforme.

Di conseguenza, la CFCG ha deciso di abbassare a 4000 franchi la soglia nel settore dei giochi da tavolo, ma di mantenere la soglia di 15 000 franchi per gli apparecchi da gioco. Con questa distinzione, la CFCG tiene conto sia delle richieste del GAFI sia del lavoro supplementare che tali richieste causano alle case da gioco, in cui le transazioni legate agli apparecchi da gioco costituiscono l'80 per cento di tutte le transazioni. Il controllo delle transazioni effettuate in relazione agli apparecchi da gioco è migliorato grazie all'obbligo di registrare i pagamenti pari o superiori a 15 000 franchi ottenuti in una giornata agli apparecchi da gioco, a prescindere che ciò avvenga in una o più transazioni. Nel diritto vigente l'obbligo di registrazione riguarda soltanto le transazioni uniche superiori a 15 000 franchi.

Cpv. 5: l'indirizzo del cliente è registrato al momento della registrazione di una transazione sotto il suo nome, il che corrisponde alla prassi vigente. Ciò consente di trattare allo stesso modo le case da gioco che registrano i clienti all'entrata (conformemente all'art. 2 cpv. 3) e quelle che li registrano fondandosi sul valore soglia (conformemente all'art. 2 cpv. 1 e 2).

- Art. 9: Transazioni da registrare nel settore dei giochi in linea

I dati che le case da gioco devono registrare e tenere a disposizione della CFCG sono elencati in dettaglio nell'art. 41 AP-OCG («Dati registrati dal SRD per i giochi in linea»).

- Art. 10: Accertamento dell'avente economicamente diritto: Principio – vecchio art. 6

Il GAFI ha osservato che l'identità dell'AED non è accertata in modo sistematico. In vista dell'adeguamento di questo punto in una prossima revisione della LRD, nell'AP-ORD-CFCG la nozione della «supposizione» dell'identità dell'AED è stata soppressa. Ciò non modifica la prassi attuale delle case da gioco.

Sono inoltre state apportate alcune modifiche relative all'accertamento dell'AED. È stata introdotta la dichiarazione scritta, prevista anche dall'art. 4 cpv. 2 LRD. Inoltre, due dei motivi di dubbio sull'identità dell'AED di cui all'art. 6 ORD-CFCG sono stati soppressi: i trasferimenti bancari a favore del cliente (lett. b) e l'avvio di una relazione d'affari per corrispondenza. Infatti, queste due operazioni sono la regola nei giochi in linea. Inoltre, secondo l'art. 48 cpv. 2 AP-OGD, i versamenti dal conto giocatore potranno essere effettuati unicamente su un conto di pagamento intestato al titolare del conto giocatore; il rischio di RD/FT sarà pertanto notevolmente ridotto.

¹⁰ Cfr. nota 6 (pag. 214)

¹¹ Raccomandazione 22

- Art. 11: Indicazioni necessarie – vecchio art. 7

Questo articolo è stato modificato per tenere conto del fatto che, conformemente all'art. 4 cpv. 2 LRD, solo una persona fisica può essere l'AED.

- Art. 12: Obblighi di diligenza particolari: Principio – vecchio art. 8

Cpv. 2: al momento dell'identificazione del cliente la casa da gioco deve verificare se si tratta di una PPE. I mezzi tecnici a disposizione delle case da gioco consentono di effettuare il controllo in maniera automatizzata e senza sforzi sproporzionati. Si tratta d'altronde di un controllo che alcune case da gioco effettuano già.

- Art. 13: Relazioni d'affari comportanti un rischio elevato – vecchio art. 9

Cpv. 1: si veda il numero 3.1.1.

Cpv. 2: la disposizione è stata modificata per tenere conto del fatto che, conformemente all'art. 4 cpv. 2 LRD, solo una persona fisica può essere l'AED. Alla lett. f sono stati aggiunti i Paesi di provenienza e di destinazione dei versamenti bancari, mentre il criterio «assenza di un contatto personale al momento dell'avvio di una relazione d'affari duratura» è stato soppresso per i motivi già illustrati in relazione all'art. 10 (cfr. sopra).

Cpv. 3: in seguito a un'osservazione del GAFI, è stata aggiunta la menzione dei Paesi che quest'ultimo considera «ad alto rischio o non cooperante».

- Art. 14: Classificazione delle relazioni d'affari fondata sul rischio – vecchio art. 9 cpv. 3

Si veda il numero 3.1.2.

- Art. 15: Transazioni comportanti un rischio elevato – vecchio art. 10

Cpv. 1: si veda il numero 3.1.1.

- Art. 16: Contenuto dei chiarimenti – vecchio art. 11

Il testo dell'art. è stato modificato senza cambiarne il senso.

- Art. 17: Procedura – vecchio art. 12

Le fonti e le banche dati che le case da gioco possono consultare per i chiarimenti non sono più qualificate come «pubbliche» e «accessibili a tutti». Infatti, nella prassi le case da gioco si rivolgono spesso a organismi privati, dai quali ottengono informazioni dietro pagamento. Queste non possono pertanto essere definiti pubbliche e accessibili a tutti.

- Art. 18: Comunicazioni – vecchio art. 21

Cpv. 1: non si parla più di forma scritta, bensì di «una forma conforme alle istruzioni dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS)». Si tiene così conto delle informazioni recenti secondo cui l'MROS intende passare da un sistema di comunicazione scritta a un sistema elettronico.

Cpv. 2: la disposizione sul diritto di comunicazione è stata riformulata senza mutarne il senso.

Cpv. 3: la possibilità di «mantenere una relazione d'affari dubbiosa» è stata soppressa (art. 21 cpv. 4 vigente). Infatti, tutte le relazioni d'affari dubbiose devono essere chiarite e, se del caso, comunicate all'MROS.

- Art. 19: Obbligo di mantenere la relazione d'affari – vecchio art. 22
L'art. 22 cpv. 3 ORD-CFCG è stato abrogato¹². Infatti, lo scopo dell'art. 9a LRD è di non informare la persona interessata in merito alla comunicazione all'MROS, permettendo che la relazione d'affari continui normalmente. Chiedere che la casa da gioco restituisca valori patrimoniali al cliente in una forma tale da consentire alle autorità di seguirne la traccia, comprometterebbe questo obiettivo.

- Art. 20: Rifiuto o interruzione della relazione d'affari – vecchio art. 23
Cpv. 3: la versione vigente contiene un capoverso (cpv. 4) riguardante il rifiuto di stabilire una relazione d'affari. Questo capoverso è abrogato, poiché nel caso in cui una casa da gioco rifiuta di avviare una relazione d'affari con un cliente non vi sono valori patrimoniali da trasferire.

Per versamento di valori patrimoniali «in una forma tale da consentire alle autorità di perseguimento penale di seguirne la traccia» s'intende il versamento in forma di assegno o di transazione bancaria. Ciò consente alle autorità di sapere dove sono stati versati i valori patrimoniali dopo essere passati dalla casa da gioco.

- Art. 21: Obbligo di allestire e conservare documenti – vecchio art. 15
Cpv. 2: sono stati fatti gli adeguamenti necessari.

Cpv. 3: la disposizione precisa che la documentazione deve permettere di ricostruire anche le decisioni prese dalla casa da gioco, ad esempio quelle riguardanti la classificazione della relazione d'affari o la sua interruzione.

Cpv. 4: la disposizione precisa che i documenti e i giustificativi devono essere conservati in Svizzera. Il termine di 10 anni è un termine massimo, contrariamente al termine di cui all'art. 7 cpv. 3 LRD¹³. Per i dati raccolti in relazione all'obbligo di comunicazione all'MROS è invece previsto un termine di cinque anni, conformemente all'art. 34 cpv. 4 LRD.

- Art. 22: Direttive interne – vecchio art. 16
Cpv. 1: si veda il numero 3.1.1. Inoltre, per ogni provvedimento previsto nel piano di misure LRD/FT, la casa da gioco deve indicare la procedura, le risorse utilizzate e i mezzi previsti (cpv. 1 terzo periodo). Questa disposizione precisa ciò che si esige dal piano di LRD/FT e corrisponde alla prassi attuale delle case da gioco. L'elenco esemplificativo dei punti che le direttive interne dovrebbero regolare (art. 16 cpv. 2 ORD-CFCG) è invece abrogato, poiché non contiene informazioni supplementari.

Cpv. 2: il consiglio d'amministrazione o l'organo di direzione superiore deve «adottare» le direttive interne e non più emanarle egli stesso, come previsto nell'ORD-CFCG.

- Art. 23: Servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro – vecchio art. 17
Sono stati fatti gli adeguamenti necessari.

¹² Art. 22 cpv. 3 ORD-CFCG: «Se deve restituire ai clienti dei valori patrimoniali in applicazione dell'art. 9a LRD, la casa da gioco lo fa in una forma tale da consentire alle autorità di seguirne la traccia».

¹³ Nelle versioni tedesca e italiana si parla di «mindestens/almeno» dieci anni. Nel testo francese tale nozione non figura.

Cpv. 2 lett. e: si veda il numero 3.1.4.

- Art. 24: Formazione e formazione continua del personale – vecchio art. 18
Per la formazione continua dei collaboratori delle case da gioco è stato aggiunto un intervallo di due anni. Tale termine corrisponde a quello massimo al quale le case da gioco si attengono nella prassi.

- Art. 25: Controlli interni – vecchio art. 19
Nessuna modifica.

- Capitolo 4: Disposizioni finali, art. 26 e 27 – vecchio capitolo 4 (art. 25-27)
Sono stati fatti gli adeguamenti necessari. Si veda anche il numero 3.2.6.